

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

I fatti che hanno dato origine al procedimento traggono origine dal crollo di un cornicione realizzato lungo il perimetro di un fabbricato, del peso di circa 40 tonnellate, che, staccandosi dalla cima del fabbricato, rovinava sul ponteggio su cui stavano lavorando tre operai, cagionando il decesso di due lavoratori e lesioni gravissime all'altro.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

L'orientamento citato nel ricorso (Sez. 4, n. 1559 del 26/11/1993, dep. 08/02/1994, Rv. 197086 - 01), che esclude la responsabilità del Direttore dei lavori ove questi non si sia ingerito nella organizzazione del lavoro e non abbia assunto il compito di sovrintendere alla esecuzione dei lavori, è superato da più recenti pronunce - che il Collegio ritiene di condividere - secondo le quali il Direttore dei lavori è responsabile del crollo di edifici anche in caso di assenza dal cantiere, essendo chiamato a svolgere una vigilanza sulla esecuzione delle opere [cfr. Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018, Rv. 273991 - 01: "Il Direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.(Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del Direttore dei lavori per aver consentito che questi iniziassero senza la nomina di un responsabile e senza la formazione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di pericolo per la pubblica incolumità, dedotto in una ordinanza comunale interdittiva)"; Sez. 4 n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157: "Il Direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto")].

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi di D.V. e di D.C. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, così liquidate: €3.000,00 in favore di B.I. e B.G., difesi dall'avv. Xx; €2.500,00 in favore di R.A. difeso dall'avv. Yy; oltre gli accessori di legge per tutti. In Roma, così deciso il 12 novembre 2020.

Note

Risulta corretto l'assunto sostenuto dai giudici di merito, in base al quale il ricorrente, una volta assunta la formale qualifica di Direttore dei lavori, non poteva esimersi dallo svolgere i compiti di vigilanza che gli erano propri in ragione dell'incarico ricevuto.

L'acclarata costante presenza nel cantiere di altra persona di fiducia della committenza non vale ad esonerare da responsabilità il ricorrente, il quale, investito della qualifica di Direttore dei lavori, avendo il compito precipuo di verificare la rispondenza del progetto alle opere che venivano eseguite, ove non avesse abdicato alla funzione che gli era propria, avrebbe dovuto certamente rilevare la totale difformità dell'opera eseguita rispetto a quella contenuta nell'iniziale previsione progettuale: l'originario cornicione in cartongesso, previsto nel progetto, come hanno evidenziato i giudici di merito, era stato sostituito da un cornicione in cemento armato, avente un peso di gran lunga superiore al primo, non correttamente assicurato alla struttura muraria in ragione della insufficiente lunghezza dei ferri di ancoraggio.

Quanto alla possibilità che sia esistito un altro progetto, successivo a quello iniziale, ad altri ascrivibile, è circostanza non idonea ad esonerare da responsabilità il ricorrente. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in materia di reati omissivi colposi, che la posizione di garanzia possa essere generata non solo da una investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante (ex multis Sez. 4, n. 37224 del 05/06/2019, Rv. 277629 - 01). In tali casi, tuttavia, il subentro di altro soggetto nella gestione di un rischio, non si traduce in una esclusione automatica di responsabilità del soggetto formalmente investito della funzione di garanzia.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.